



Riciclaggio e piani di gestione dei rifiuti



Roma, 21 marzo 2011

Obiettivi di riciclaggio (art. 7)

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

“Preparazione per il riutilizzo”

nuovo art. 183, comma q)

Importante è considerare la definizione di “preparazione per il riutilizzo” contenuta dal nuovo art. 183, comma q) come innovato dall'art. 10 del Dlgs n. 205.

Essa viene intesa come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Appare evidente che essa riguarda prodotti o componenti diventati rifiuti.

Tra l'altro essa trova applicazione nell'ambito del nuovo art. 181, comma 1 che riguarda gli obiettivi del 50% almeno in termini di peso e che riguardano la “preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti (....) provenienti dai nuclei domestici”.

Detta definizione non può leggersi insieme a quella successiva della lettera r) che riguarda il “riutilizzo”.

Questo viene inteso come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Se la “preparazione per il riutilizzo” riguarda un prodotto o un componente diventato un rifiuto, il riutilizzo concerne un prodotto o un componente che non (più) un rifiuto.

Principio di Prossimità (art. 7)

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

MEDIO AMBIENTE

El peculiar viaje del papel reciclado

SOSTENIBILIDAD/ El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

G. Escribano, Madrid

El chino Tsai Lun inventó el papel a partir de trozos de tela vieja. Dos mil años después, China es el principal comprador de papel reciclado del mundo porque es incapaz de gestionar este residuo de forma interna.

El gigante asiático compra más de 50 millones de toneladas de material reciclado en todo el mundo y cada año. EEUU y Europa son los principales importadores. En España, el 64% de este material que se exporta, cerca de 645.000 toneladas al año, termina en el mercado oriental.

El papel recuperado viaja hasta Oriente en grandes barcos. ACN y Mark Lyndon, firmas asiáticas que operan desde Londres y Rotterdam, flotan varios buques al año repletos de papel recuperado de origen nacional.


Componente ambiental

El residuo recorre los mares y llega a China. Un material que se podría reciclar en España pierde el componente ambiental al ser transportado a la otra parte del planeta.

Un vez en el gigante asiático, el papel y el cartón se reciclan y transforman en envases que envuelven los productos



Una vista aérea



del puerto de Kwai Chung, en Hong Kong, China.

Un curio.

● España recibe 5 millones de toneladas de papel y cartón exportado al gigante asiático.

El viaje de ida y vuelta? Sólo 10 millones de toneladas. Por un lado, que el sistema de transporte

El viaje del papel reciclado a China

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.

LEY POLÉMICA

El gigante asiático es el mayor importador de este residuo, que después transforma en embalaje para los productos que vende en España.



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 3 March 2011

□

6909/11

¶

□

COMPET 59
IND 20
MI 93
ECO 19
ENV 128
ACIER 7
COMER 45
PROBA 27
ENER 38
SID 7
WTO 82
AGRI 162

¶

REPORT

from:	Permanent Representatives' Committee (part 1)
to:	Council (Competitiveness), 10 March 2011
Commission proposal:	5992/11 · COMPET 31 · IND 8 · MI 52 · ECO 6 · ENV 70 · SOC 76 · ACIER 1 · CHIMIE 7 · COMER 19 · PHARM 1 · PROBA 18 · REPSR 1 · SID 1 · WTO 26 · AGRI 75
Previous document:	6904/1/11 · REV 1 · COMPET 58 · IND 19 · MI 90 · ECO 17 · ENV 126 · ACIER 6 · COMER 43 · PROBA 26 · ENER 37 · SID 6 · WTO 80 · AGRI 161
Subject:	Draft Council conclusions on tackling the challenges on raw materials and in commodity markets ... adoption

¶



Boosting resource efficiency and promoting recycling

LOOKS FORWARD to the forthcoming EU roadmap for a resource efficient Europe, the roadmap for the way towards a European low-carbon economy by 2050 of April 2010 , the European Energy Efficiency Plan 2020 of November 2010 , as well as other Commission initiatives to address the main obstacles to efficiency and recycling:

- to take effective action against the leakage of waste to sub-standard treatment within or outside the EU;

- to encourage the retrieval (including recycling) of raw materials from mining waste
- to promote the development of the recycling industry across the entire value chain, for the benefit of European industry;
- to stimulate innovation in resource-efficiency and design of recyclable products, and to apply an integrated lifecycle approach in which consideration is given to the containing of hazardous substances resulting from recycling.

EMPHASIZES that recycling strongly contributes to the preservation of resources by stimulating design for disassembly and converting waste into products and materials, and by applying this to the entire life-cycle of products and materials (in line with the waste hierarchy set out in Directive 2008/98/EC on waste and Directive 2006/21/EC on the management of waste from extractive industries), and in particular by putting production on a more sustainable footing with a view to achieving sustainable production and consumption patterns;

Smaltimento in regioni diverse e inceneritori (art. 8)

Prevedere, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico.

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

Rifiuti derivanti dalle attività di riciclaggio e recupero (art. 8)

Per lo smaltimento, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

Si parla e si scrive di fonti rinnovabili (e dei possibili impatti degli incentivi alle biomasse sulle materie prime), ma si scrive sempre di meno dei rifiuti speciali che vanno (ancora) in discarica, il cui recupero potrebbe migliorare la competitività dell'industria e ottimizzare il riciclaggio sotto il profilo ambientale.

Basti un esempio: 400.000 tonnellate di rifiuti con biomassa derivanti dal riciclaggio della carta, corrispondono a 99.000 tep e a 720.000 barili di petrolio (lo 0,05% del fabbisogno nazionale) e sono pronti una fonte aggiuntiva di energia senza che ciò crei alcun rischio di distorsione nel mercato delle materie prime.

Continuando il ragionamento, se si considera un consumo domestico medio di elettricità di 1200 kWh per cittadino, lo scarto del riciclo potrebbe quindi sostituire una centrale da 100 MW elettrici in grado di servire 460.000 utenti (una popolazione pari agli abitanti di Frosinone, Lucca, Mantova, Salerno e Treviso messe insieme).

Gli scarti dell'industria cartaria sono infatti caratterizzati da un adeguato contenuto energetico, assenza di tossicità e un elevato contenuto di biomassa. Il loro recupero energetico tramite termovalorizzazione è una tecnologia consolidata e adottata da diversi anni in tutta Europa in quanto si integra perfettamente con l'attività cartaria.

Il processo cartario richiede infatti energia elettrica e calore che possono essere prodotti dalla termovalorizzazione evitando il ricorso a fonti fossili, riducendo la movimentazione di rifiuti, il ricorso in discarica e producendo anche benefici occupazionali.

(art. 20 comma 3)

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

(.....)

m) le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino.

Autosufficienza e prossimità (art. 9)

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

I fini sono i seguenti:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti.

Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

www.assocarta.it

